

DALLA CORTE DI GIUSTIZIA IMPORTANTI INDICAZIONI ESEGETICHE IN RELAZIONE ALLE PRIME DUE DIRETTIVE SUI DIRITTI DELL'IMPUTATO

[Nota a Corte di giustizia UE, sent. 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci](#)

di Mitja Gialuz

SOMMARIO: 1. Il caso che ha originato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. – 2. Le conclusioni originali dell'Avvocato generale. – 3. L'approccio prudente della Corte sulla traduzione degli atti dell'imputato. – 4. La lettura dell'art. 3 par. 3 della direttiva 2010/64 come clausola di chiusura del sistema. – 5. Le carenze dell'ordinamento italiano. – 6. La conclusione della Corte sul diritto all'informazione dell'accusato.

1. Il caso che ha originato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La sentenza in esame rappresenta la prima pronuncia della Corte di giustizia sulle *direttive emesse dal legislatore europeo a tutela dei diritti dell'imputato* nel procedimento penale, ossia la *direttiva 2010/64/UE*, relativa al diritto all'assistenza linguistica¹ e la

¹ Su tale direttiva, cfr., in particolare, C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, 83; C. ARANGÜENA FANEGO, *El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010*, in *Revista General de Derecho Europeo* 2011, 24; C. ARANGÜENA FANEGO, *Nuevas directivas sobre derechos procesales de sospechosos e imputados en el proceso penal*, in *Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa*, Granada 2011, 269; A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in *Manuale di procedura penale europea, Manuale di procedura penale europea*, 2ª ed., Milano, 2014, 138; M. BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, 96; V. BAZZOCCHI, *L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*, Rimini, 2013, 170; P. BEAUVAIS, *Droit pénal de l'Union européenne*, in *RTDE* 2011, 642; G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotto alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *CP* 2011, 2422; S. CRAS – L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description*, in *EUCRIM*, 2010, n. 4, 153; S. DADJIO, *La direttiva 2010/64/UE*, in *Arch. Pen.*, 2014, p. 26; M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2011 (2), 9; ID., *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 1193; ID., *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Processo penale, lingua e Unione Europea*, a cura di F. Ruggeri, T. Rafaraci, G. Di Paolo, S. Marcolini, R. Belfiore, Padova, 2013, p. 227; A. GUIDO, *Incontro di studio sulla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione nei procedimenti penali*, in www.corteappellogenova.it; A. IERMANO, *Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2011 (2), 335; I. IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in *"Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano*, a cura di L. Kalb, Torino 2012, 313 ss.; L. KALB, *Il rafforzamento del*

direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione dell'imputato².

Il caso di specie aveva avuto origine da un controllo di polizia effettuato sul territorio della Repubblica federale di Germania, durante il quale veniva accertato che il sig. Covaci, cittadino rumeno, era alla guida di un veicolo senza un valido contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e che il certificato di assicurazione (carta verde) esibito era falsificato. L'indagato veniva successivamente ascoltato su tali fatti dalla polizia, con l'assistenza di un interprete. Non avendo un domicilio o una residenza abituale nel territorio tedesco, egli rilasciava una procura a ricevere notifiche, in lingua rumena, a favore di tre funzionari dell'*Amtsgericht Laufen* (tribunale distrettuale di Laufen, Germania). Tale procura precisava che tutti gli atti giudiziari sarebbero stati notificati ai domiciliatari indicati e che i termini di ricorso avrebbero iniziato a decorrere dalla notifica ai medesimi. All'esito delle indagini, il pubblico ministero competente richiedeva al tribunale l'emanazione di un *decreto penale di condanna* nei confronti dell'indagato per tutti i reati commessi, ai fini dell'inflizione di una pena pecuniaria: chiedeva inoltre che la notifica del decreto all'imputato avvenisse tramite i suoi domiciliatari e che la proposizione di un eventuale ricorso avverso il decreto fosse redatto in lingua tedesca.

L'*Amtsgericht Laufen*, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, si è interrogato sulla compatibilità della richiesta della pubblica accusa con le direttive 2010/64 e 2012/13. Da una parte, il giudice del rinvio si è chiesto se l'obbligo di

diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano, ivi, 344 ss.; L. KATSCHINKA, *The impact of Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di C. Falbo e M. Viezzi, Trieste 2014, 105; R.E. KOSTORIS, *La tutela dei diritti fondamentali*, in *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2014, 95; S. MONJEAN-DECAUDIN, *L'Union européenne consacre le droit à l'assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans les procédures pénales*, in *RTDE* 2011, 763; T. RAFARACI, *The Rights of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings. A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina*, Heidelberg, 2013, 336; F. ROMOLI, *La direttiva 64/2010 sul diritto all'interprete e l'ordinamento italiano: prospettive su una zona d'ombra del diritto alla difesa*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012, 32; P. TROISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 109 ss.; R. VOGLER, *Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings*, in *Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty*, a cura di S. Ruggeri, Heidelberg, 2015, 95.

² Con riguardo a tale direttiva, v., senza pretesa di completezza, A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., 127; G.L. CANDITO, *The Influence of the Directive 2012/13/EU on the Italian System of Protection of the Right to Information in Criminal Procedures*, in *Human Rights in European Criminal Law*, cit., 231; S. CIAMPI, [La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali](#), in questa *Rivista*, 27 giugno 2012; ID., *Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva europea sul diritto all'informazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 21; ID., [Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101](#), in questa *Rivista*, 24 settembre 2014; S. CRAS – L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Information. Genesis and Short Description*, in *EUCRIM*, 2013, n. 1, 22; C. GRANDI, *Il ruolo del Parlamento europeo nell'approvazione delle direttive di armonizzazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 678 s.; R.E. KOSTORIS, *La tutela dei diritti fondamentali*, cit., 95; R. PUGLISI, *Le nuove garanzie informative nel procedimento cautelare*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R.M. Geraci, Torino, 2015, 207; S. QUATTROCOLO, *The Right to Information in EU Legislation*, in *Human Rights in European Criminal Law*, cit., 81.

presentare ricorso in lingua tedesca avverso il decreto penale di condanna, derivante dall'articolo 184 della legge sull'ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz: il «GVG»), sia conforme alle disposizioni della direttiva 2010/64, che prevede un'assistenza linguistica gratuita a favore degli imputati in procedimenti penali. Dall'altra parte, il medesimo giudice ha dubitato della compatibilità della procedura di notifica del decreto penale di condanna tramite un domiciliatario, seguita da un invio per posta ordinaria, con la direttiva 2012/13, e in particolare con il diritto all'informazione sull'accusa.

Il tribunale ha pertanto deciso di sospendere il procedimento di emissione del decreto penale di condanna e di sottoporre alla Corte due differenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 (...) debbano essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all'imputato, in applicazione dell'articolo 184 [del GVG], di presentare validamente ricorso soltanto nella lingua processuale, nella specie il tedesco.

2) Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 (...) debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario restando, in definitiva, irrilevante se l'imputato abbia o meno avuto conoscenza dell'accusa».

2. Le conclusioni originali dell'Avvocato generale.

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale Yves Bot auspicava un'interpretazione non riduttiva delle norme delle direttive n. 64 e 13: si tratta di un *nucleo imperativo di norme inderogabili* che vanno rispettate – a pena di invalidità – dai sistemi nazionali e che vanno intese nel senso di attribuire loro un pieno effetto utile, poiché una siffatta interpretazione rafforzerà allo stesso tempo la fiducia reciproca e, di conseguenza, faciliterà l'attuazione del riconoscimento reciproco.

Con riguardo alla *prima questione*, l'Avvocato generale la riformulava nel senso di chiedersi se la garanzia dell'assistenza linguistica trovi applicazione nell'ambito della proposizione di un ricorso: in particolare, «si tratta di determinare se il costo dell'intervento di un traduttore o di un interprete in tale ambito debba essere a carico della difesa, obbligandola a depositare un ricorso in lingua tedesca, o della parte procedente, autorizzando la difesa a presentare un ricorso in una lingua diversa da quella del procedimento» (par. 44).

Ciò premesso, l'Avvocato generale prospettava un'interpretazione molto originale in forza della quale non dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 3, destinata ad assicurare soltanto la traduzione dalla lingua del procedimento alla lingua compresa dall'imputato degli atti emessi dall'autorità e destinati all'imputato, ma l'art. 2, volto ad assicurare il diritto all'interpretazione. Secondo tale impostazione, la norma in parola sarebbe l'unica applicabile sia per quanto riguarda le dichiarazioni o gli atti destinati alla difesa, sia per quanto riguarda le dichiarazioni o gli atti emessi dalla difesa e destinati alle autorità giudiziarie competenti. Ed essa non garantirebbe – come si tende

comunemente a ritenere – l’assistenza linguistica soltanto nelle comunicazioni orali, ma in presenza di qualsiasi atto comunicativo (par. 64): «quando l’imputato non è in grado di esprimersi nella lingua del procedimento, ha pertanto diritto alle prestazioni di un interprete affinché le parole espresse in una lingua che egli padroneggia, oralmente, per iscritto o eventualmente con il linguaggio dei segni, se è affetto da disturbi dell’udito o del linguaggio, siano tradotte nella lingua del procedimento» (par. 61).

In quest’ottica, l’imputato che non padroneggia la lingua del procedimento deve poter proporre un ricorso avverso una sentenza penale in una lingua che conosce e beneficiare dell’assistenza di un’interprete al fine di tradurre tale ricorso nella lingua del procedimento.

Con riguardo all’opposizione a decreto penale, poi, l’Avvocato generale precisa come l’assistenza di un interprete nell’ambito dell’opposizione presentata avverso un decreto penale di condanna possa assumere sia la forma orale, sia la forma scritta. Infatti, ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 1, della StPO, l’opposizione al decreto penale di condanna può essere proposta per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere del tribunale che ha emesso il decreto. Se, dunque, l’assistenza di un interprete è garantita nell’ambito di un ricorso proposto oralmente presso la cancelleria del tribunale competente, essa deve essere ugualmente garantita quando il ricorso è presentato per iscritto.

Peraltro, l’affermazione del diritto all’assistenza linguistica in sede di proposizione di un ricorso prescinde dalla specificità del procedimento per decreto: l’Avvocato generale respinge infatti la tesi – proposta dalla Commissione nelle osservazioni scritte – secondo la quale sarebbe l’assenza di udienza a privare la difesa della possibilità di esercitare il proprio diritto all’interpretazione e a richiedere l’assistenza linguistica nella fase della proposizione del ricorso.

Con riguardo alla seconda questione, l’Avvocato generale prende le mosse dalla considerazione che l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’accusa, previsto dall’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13 si estende sicuramente alla situazione in cui viene emesso un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato e quest’ultimo può proporre un’opposizione avverso tale decreto, facendo sì che il merito dell’accusa sia sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria.

La direttiva non si occupa peraltro delle modalità di notifica degli atti che intervengono nel procedimento penale (par. 105): dunque, non si può ritenere a priori contrario al dettato eurounitario il meccanismo che si basa sulla notifica al domiciliatario nel caso di persone non residenti nel territorio dello Stato. Ciò che rileva è che le *modalità prescelte non pregiudichino il diritto all’informazione sull’accusa e, più in particolare, il diritto di proporre ricorso*.

Sotto questo profilo, quel che conta è che l’imputato possa disporre di un termine effettivo di due settimane per la proposizione del ricorso. Pertanto, secondo l’Avvocato generale, quel che rileva è che il termine per proporre l’opposizione decorra dall’effettiva conoscenza da parte dell’imputato del decreto e non dalla notifica effettuata a favore del domiciliatario.

3. L'approccio prudente della Corte sulla traduzione degli atti dell'imputato.

Con riferimento al diritto all'assistenza linguistica, la Corte di giustizia non ha accolto la tesi dell'Avvocato generale. Pur ribadendo che, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tenere conto *non soltanto del suo tenore letterale*, ma anche del suo contesto e degli *obiettivi perseguiti dalla normativa* di cui essa fa parte³, la Corte nega alla radice la possibilità di applicare l'art. 2 della direttiva 2010/64: essa ribadisce l'impostazione tradizionale secondo la quale tale norma si riferisce esclusivamente all'interpretazione orale di enunciati orali. Non a caso, la disposizione fa riferimento a situazioni che danno luogo a comunicazioni orali, quali gli interrogatori di polizia, tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari e gli atti preparatori, nonché le comunicazioni con il rispettivo difensore, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale.

Per altro verso, la Corte esclude in linea di massima anche che possa trovare applicazione nel caso di specie l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/64, che si riferisce esclusivamente alla traduzione scritta nella lingua compresa dalla persona interessata di *determinati documenti redatti nella lingua del procedimento da parte delle autorità competenti* (par. 44).

La Corte non si ferma al dato letterale e alla sistematica della direttiva, che separa l'interpretazione (intesa come trasposizione orale di testi orali) e la traduzione (concepita come trasposizione scritta od orale di testi scritti); essa valuta anche gli effetti della lettura proposta dal ricorrente e dal governo tedesco: secondo i giudici di Lussemburgo, pretendere che gli Stati membri «si facciano carico sistematicamente della traduzione di tutti i ricorsi proposti dalle persone interessate avverso un provvedimento giudiziario emesso nei loro confronti eccederebbe gli obiettivi perseguiti dalla stessa direttiva 2010/64» (par. 38).

Peraltro, per suffragare tale conclusione, viene richiamata quella *giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, che ha sempre ribadito come il rispetto dei requisiti relativi al processo equo garantisca che l'accusato sia a conoscenza degli addebiti contestatigli e possa difendersi, senza che sia necessaria la traduzione scritta di tutte le prove documentali o di tutti i documenti ufficiali contenuti nel fascicolo⁴.

Dopo aver accolto una posizione restrittiva, però, la Corte lascia aperto più di qualche spiraglio: da un lato, ricorda che «la direttiva 2010/64 si limita a stabilire norme minime lasciando gli Stati membri liberi, così come precisato al considerando 32, di ampliare i diritti previsti da tale direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in fattispecie non espressamente contemplate da detta direttiva» (par. 48); dall'altro, rileva che l'art. 3, par. 3, della direttiva n. 64 consente espressamente alle autorità competenti di decidere, caso per caso, se un documento diverso da quelli

³ Corte giust., 21 maggio 2015, C-65/14, punto 43; Corte giust., 20 novembre 2014, C-40/14, punto 27; Corte giust., 4 maggio 2010, C-533/08, punto 44.

⁴ Corte e.d.u., 19 dicembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, § 74.

enucleati dallo stesso art. 3, par. 1 e 2, debba reputarsi fondamentale e quindi vada tradotto.

Viene pertanto individuata una norma che attribuisce all'autorità procedente la facoltà di valutare, «alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie», *se l'opposizione al decreto penale costituisca un documento fondamentale, che va dunque tradotto a spese dello Stato* (par. 51).

In definitiva, la Corte ritiene dunque che la direttiva 2010/64 lasci alle autorità degli Stati membri la definizione dell'obbligo di traduzione, sulla base di una valutazione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto.

4. La lettura dell'art. 3 par. 3 della direttiva 2010/64 come clausola di chiusura del sistema.

Come si può notare, con la pronuncia in commento la Corte sembra aver voluto mantenere una *certa cautela*.

Non v'è dubbio che la posizione espressa dall'Avvocato generale appariva più coerente con le finalità della direttiva n. 64, enucleate nel considerando n. 17, in forza del quale essa «dovrebbe assicurare un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di *esercitare appieno i loro diritti della difesa* e tutelare l'equità del procedimento [corsivo nostro]». Per di più, il richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo – effettuato dalla Corte di giustizia per giustificare la propria posizione più prudente – appare decisamente improprio: la direttiva n. 64, infatti, sia sul versante dell'interpretazione (si pensi all'estensione dell'assistenza linguistica ai colloqui con il difensore), sia su quello della traduzione, sembra andare ben oltre agli standard di Strasburgo.

Facendo leva sull'unicità del diritto all'assistenza linguistica, la Corte avrebbe potuto basarsi proprio su quella norma dell'art. 2, par. 2, che garantisce il diritto all'interpretazione per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate «alla presentazione di un ricorso». Al contrario, valorizzando il riferimento all'*interpretazione* e alle *comunicazioni* tra imputato e difensore, la Corte ha accolto invece l'impostazione restrittiva secondo la quale la norma garantirebbe di un'assistenza soltanto preventiva ed orale, che non può arrivare sino ad assicurare all'alloggiato la trasposizione scritta dell'istanza.

Ora, non c'è dubbio che la norma sia stata molto dibattuta a livello preparatorio; sicuramente il legislatore europeo non voleva arrivare ad affermare esplicitamente l'assistenza gratuita per la traduzione di *ogni* ricorso da parte dell'imputato. Tuttavia, tenuto conto delle peculiarità dell'opposizione a decreto penale (sottolineate peraltro dalla Commissione europea), la Corte avrebbe potuto spingersi sino ad estendere direttamente la garanzia dell'assistenza linguistica basandosi sull'art. 2, par. 2.

Ha preferito invece rimettere la questione all'autorità procedente, facendo leva sulla clausola dell'art. 3, par. 3, che consentirebbe «di decidere, caso per caso, se un

documento diverso da quelli contemplati dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva sia fondamentale, ai sensi di tale disposizione».

È proprio questo il passaggio più significativo della pronuncia: a meno di non voler privare tale passaggio di qualsiasi rilievo, bisogna prendere atto che esso porta con sé un'affermazione implicita tutt'altro che scontata. Secondo l'impostazione più comune, siccome i documenti *fondamentali* espressamente contemplati nel par. 2 sono soltanto quelli che promanano dall'autorità e hanno come destinatario l'imputato, si è generalmente ritenuto che i documenti diversi ai quali allude il par. 3 possano essere considerati fondamentali solo quando siano della stessa specie: pertanto, la loro traduzione è stata sempre giustificata in chiave di garanzia della conoscenza dell'accusa.

Ebbene, la Corte smentisce questa interpretazione restrittiva dell'art. 3, par. 3: tale disposizione non serve semplicemente a estendere, sulla base delle specificità del caso, l'elenco dei documenti contenuto nel par. 2, ossia dei documenti che vanno tradotti per assicurare la *conoscenza dell'accusa a fini difensivi*; si tratta invece di una vera e propria clausola di chiusura in forza della quale *devono potersi ritenere fondamentali* – e quindi tradotti a spese dello Stato – anche *gli atti elaborati dall'imputato in lingua straniera e indirizzati all'autorità, purché essenziali per l'esercizio del diritto di difesa e per la tutela dell'equità del procedimento*.

In forza di tale impostazione, evidentemente, gli Stati membri dovrebbero prevedere una sorta di norma di chiusura in materia di traduzione, che consenta all'autorità di disporre la traduzione a spese dello Stato anche di atti dell'imputato.

5. Le carenze dell'ordinamento italiano.

Con specifico riguardo all'ordinamento italiano, sembra che non vi sia una norma di chiusura nell'art. 143 c.p.p. del tenore di quella indicata dalla Corte. La disposizione volta a dare attuazione all'art. 3 par. 3 della direttiva – ossia il terzo comma dell'art. 143 c.p.p., come novellato dall'art. 1 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32⁵ – stabilisce infatti che «la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti

⁵ Sulle novità introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, si leggano M. ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. Pen.*, 1/2014, p. 1; R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l'assistenza dell'interprete segue l'iter procedurale*, in *Guida dir.*, 2014, n. 16, p. 59; R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, 2014, n. 16, p. 64; G. CECANESE, *Rilievi minimi su persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in *Arch. Pen.*, 2014, n. 3, p. 3; D. CHINNICI, *Diritto dell'imputato all'interprete e alla traduzione degli atti*, in www.treccani.it, 2015; A. COCOMELLO – F. COSTANTINI, *Interpretazione-traduzione degli atti del procedimento*, in *Rassegna della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione – ufficio del Massimario*, 2014, p. 304; D. CURTOTTI NAPPI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, p. 115; M. GIALUZ, *La riforma dell'assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico*, in *Leg. Pen.*, 3/2014, p. 185; ID., *Il d.lgs. n. 32 del 2014: le modifiche in tema di interprete nel processo penale*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di C. Conti, A. Marandola e G. Varraso, Padova, 2014, 439; S. RECCHIONE, [L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive](#), in *questa Rivista*, 15 luglio 2014, p. 1.

essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza [corsivo nostro]». Come si può notare, non si tratta affatto di una norma di chiusura del sistema, ma di una regola che mira semplicemente a superare il rigore della tassatività dell'elenco contenuto nel comma 2 dell'art. 143 c.p.p.

Peraltro, va notato come una tale clausola di chiusura esistesse nel testo dell'art. 143, comma 2, c.p.p. anteriore alla novella: vi si prevedeva infatti la nomina di «un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera». La riforma del 2014 ha cancellato quel passaggio e ha dato attuazione restrittiva al par. 3 della direttiva 2010/64, escludendo la traduzione in italiano di atti processuali redatti dall'imputato in lingua straniera. L'unica norma utile per garantire la piena conformità del nostro ordinamento al precetto potrebbe essere dunque quella dell'art. 242 c.p.p. È ben vero che si tratta di norma che si riferisce espressamente – tanto nella rubrica, quanto nel testo – alla traduzione del «documento redatto in lingua diversa da quella italiana». Nondimeno, al fine di dare attuazione alla pronuncia della Corte di giustizia, sembra che la collocazione sistematica e il riferimento letterale al “documento” non possano costituire degli ostacoli insormontabili.

In conclusione, l'auspicio è che la giurisprudenza italiana, proprio in forza di un'interpretazione dell'art. 242 c.p.p. conforme alla direttiva 2010/64, come intesa dalla Corte di giustizia nella sentenza Covaci, possa garantire anzitutto la traduzione dell'eventuale opposizione a decreto penale presentata in lingua straniera dall'imputato alloglotto. Non si vede, infatti, come si possa mettere in dubbio che tale atto è fondamentale per garantire all'imputato di esercitare i suoi diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento (art. 3, par. 1, direttiva 2010/64). Di più: si tratta dell'atto su cui si regge la stessa legittimità costituzionale del rito.

Ma non ci si può accontentare di questo. La forza espansiva del diritto alla traduzione dovrà – in forza della stessa impostazione esegetica – estendersi anche all'atto di impugnazione, con il definitivo superamento di quel discutibile orientamento giurisprudenziale di chiusura accolto dalle Sezioni Unite in una sentenza del 2008⁶. In fondo, in una recente e nota pronuncia, il massimo consesso della Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un favor per la traduzione di documenti ritenuti fondamentali⁷: in quel caso si trattava di documenti in senso stretto la cui comprensione era indispensabile per l'esercizio dei diritti difensivi, ma il principio dovrebbe estendersi – proprio in forza del *decisum* della Corte di giustizia – anche agli atti processuali provenienti dall'imputato alloglotto.

⁶ Il riferimento è a Cass., Sez. un., 26 giugno 2008, Akimenko, in *Cass. pen.*, 2009, p. 480, con nota di M. BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite* (*ivi*, p. 2016).

⁷ Si allude a Cass., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *Cass. pen.*, 2015, p. 426.

6. La conclusione della Corte sul diritto all'informazione dell'accusato.

In ordine alla questione relativa all'interpretazione dell'*art. 6 della direttiva n. 13 del 2012*, che riconosce all'imputato il diritto a essere informato sull'accusa, la Corte sembra riprendere sostanzialmente le conclusioni dell'Avvocato generale.

Anzitutto, la Corte si interroga se la situazione relativa alla notifica del decreto penale di condanna rientri nell'ambito di applicazione di tale disposizione. La risposta affermativa discende dalla norma dell'*art. 2*, che stabilisce che questa si applica dal momento in cui la persona sia posta a conoscenza, dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva; orbene, posto che il decreto penale di condanna non passa in giudicato prima della scadenza del termine stabilito per proporre opposizione, una fattispecie come quella del sig. Covaci rientra manifestamente nella sfera di applicazione della direttiva 2012/13. Anzi, vista la peculiare struttura del procedimento per decreto, la notifica del decreto penale di condanna deve essere considerata proprio una forma di comunicazione dell'accusa a carico della persona interessata, per cui essa deve rispettare i requisiti stabiliti da tale articolo.

La direttiva – come rilevato dall'Avvocato generale – non fissa le modalità della notifica. Lo Stato membro *può anche prevedere il meccanismo della notifica al domiciliatario*: ciò che conta è che le modalità prescelte non rechino pregiudizio «all'obiettivo perseguito, in particolare, dallo stesso articolo 6, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di detta direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e garantire l'equità del procedimento» (par. 63).

Pertanto, se la finalità dell'informazione è quella di consentire all'imputato di proporre opposizione, quel che rileva è che il termine di due settimane previsto dall'ordinamento tedesco per fare ricorso decorra dall'*effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato e non dalla notifica al domiciliatario*.

Anche questo insegnamento appare – almeno in parte – estensibile all'ordinamento italiano, ove la notifica del decreto penale potrebbe avvenire anche semplicemente nelle mani del difensore ai sensi dell'*art. 169 c.p.p.* Dovrà dunque ripensarsi l'insegnamento della Corte costituzionale in forza del quale la notifica nelle mani del difensore di fiducia o di ufficio, qualora l'imputato residente all'estero non abbia dichiarato o eletto domicilio in Italia, «appare idonea ad assicurare il diritto di difesa, tenuto conto del fatto che l'imputato ha puntuale notizia del procedimento (attraverso l'interpello ex *art. 169 c.p.p.*) e che fruisce di adeguato termine - di trenta giorni - per assumere le proprie determinazioni in ordine all'utilità di indicare uno specifico recapito degli atti del procedimento stesso; vengono quindi meno, anche sotto questo profilo, i dubbi di costituzionalità prospettati»⁸.

⁸ Corte cost., 23 aprile 1993, n. 225.

Anche su questo versante, dall'Europa arriva la ferma prescrizione a predisporre garanzie sostanziali di conoscenza dell'accusa e a non accontentarsi di mere presunzioni formali.